



Sentenza dell'11 giugno 2020

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice David R. Wenger,
cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti

A. _____, nato il (...), alias
A. _____, nato il (...),
Afghanistan,
patrocinato dal lic. iur. Mario Amato,
Consultorio giuridico di SOS Ticino,
Via Zurigo 17, 6900 Lugano,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 26 ottobre 2018 / N (...).

Fatti:**A.**

L'interessato, cittadino afgano dichiaratosi minorenne proveniente da (...), ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 5 giugno 2017 (cfr. atto A8).

B.

L'11 luglio 2017 il precitato è stato sottoposto ad un esame osseo il quale ha dato esito di 19 anni o più. Il 3 agosto 2017 l'autorità inferiore ha rilevato le sue generalità, informandolo altresì circa l'intenzione di ritenerlo maggiorenne.

C.

L'8 gennaio 2018 il richiedente asilo, producendo la propria tazkira in originale, ha presentato una richiesta di cambiamento dei dati personali all'attenzione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), istanza poi ribadita dall'allora rappresentante legale ed accolta dall'autorità inferiore il 15 febbraio 2018.

D.

A seguito della registrazione del 1° gennaio 2002 quale nuova data di nascita, il 5 marzo 2018 è stata istituita una curatela di rappresentanza in favore dell'interessato.

E.

Il 19 luglio 2018, il richiedente asilo è stato sentito sui propri motivi d'asilo quale minore non accompagnato in presenza del curatore.

Nel corso dell'audizione egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di aver lasciato il suo paese nel 2016, ossia ad un anno di distanza dall'omicidio del padre. Egli ha fatto presente che in precedenza il genitore avrebbe ricevuto alcuni esponenti dell'opposizione che lo avrebbero esortato più volte senza successo ad unirsi alla Jihad. Dopodiché, le stesse persone si sarebbero ripresentate chiedendo al padre di seguirle. Questi sarebbe poi stato ritrovato morto a causa di alcune ferite da arma da fuoco. Nondimeno, il richiedente asilo avrebbe continuato a frequentare dei corsi di inglese. Mentre rincasava, le stesse persone che avrebbero precedentemente tentato di persuadere il padre ad unirsi alla loro causa si sarebbero rivolte a lui chiamandolo per nome. Per paura, questi si sarebbe dato alla fuga ferendosi ad un braccio e venendo ricoverato in ospedale. Dopo la dimissione sarebbe espatriato senza fare ritorno a casa (cfr. atto A24).

F.

Con decisione del 26 ottobre 2018, notificata all'interessato il 29 ottobre 2018 (cfr. avviso di ricevimento) la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera. Detta autorità ha però concesso l'ammissione provvisoria al richiedente l'asilo per causa d'inesigibilità.

G.

Il 28 novembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 novembre 2018) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; in subordine il rinvio degli atti all'autorità di prima istanza per la ripresa dell'istruzione della causa. Altresì ha richiesto, secondo il senso, di essere esentato dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali con protestate tasse, spese e ripetibili.

H.

Il Tribunale, con ordinanza del 12 dicembre 2018, ha esentato il ricorrente dal versamento dell'anticipo spese, invitando nel contempo l'autorità di prima istanza a presentare una risposta al gravame.

I.

La SEM, con osservazioni del 21 dicembre 2018, ha quindi proposto la reiezione del gravame prendendo posizione in merito alle censure sollevate dal ricorrente.

J.

Il ricorrente, con scritto del 14 gennaio 2019, ha dato seguito alla possibilità di esprimersi ulteriormente rimettendosi all'apprezzamento del Tribunale.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:**1.**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni

transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Può modificare una decisione errata a favore di una parte (art. 62 cpv. 1 PA) anche se nel gravame non viene formulata una richiesta in tal senso.

L'autorità di ricorso non è però tenuta ad effettuare un riesame completo della fattispecie né a ricercare tutti i possibili errori di diritto che non appaiono evidenti o che si deducano facilmente dalla contestazione o dagli atti di causa (cfr. DTF 119 V 349 consid. 1a; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2^a ed., 2013, n. m. 1.55).

I ricorsi manifestamente infondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

3.

3.1 Nel ricorso vengono mosse critiche alle modalità in cui è stata svolta l'audizione del 19 luglio 2018. L'autorità avrebbe infatti sentito l'insorgente senza rispettare le indicazioni fornite dalla giurisprudenza rispetto all'audizioni di minori, che presupporrebbero segnatamente la creazione di un clima di empatia e fiducia. In particolare, sottolinea il ricorrente, l'intervista

si sarebbe svolta in un clima di tensione che non avrebbe giovato al tentativo di ricostruire la verità. La lunghezza non sarebbe a sua volta stata consona. Sarebbe del tutto irriuale che le divergenze tra il rappresentante legale e l'auditore si siano palesate in presenza del ricorrente. Tale problematica sarebbe stata segnalata anche nel rapporto della rappresentante dell'opera assistenziale. Ciò avrebbe comportato un accertamento incompleto dei fatti rilevanti, desumibile anche dal fatto che non sia stata svolta alcuna valutazione dei mezzi di prova offerti. Sarebbe pure legittimo sostenere che le contingenze dell'audizione non abbiano permesso al ricorrente di presentare le proprie allegazioni in maniera serena e sarebbero all'origine delle contraddizioni emerse. A sostegno di ciò viene prodotto un rapporto a suo tempo indirizzato dal curatore alla direttrice del CFA di Chiasso in cui egli si duole delle modalità di audizione e del trattamento ricevuto.

3.2 Nella sua risposta l'autorità resistente fa presente che le argomentazioni contenute nel ricorso sarebbero ispirate dalle dichiarazioni del tutto parziali e faziose del curatore e non su fatti concreti. La lunga durata dell'audizione sarebbe invero stata causata dal comportamento non collaborativo ed inaccettabile tenuto da quest'ultimo, che si sarebbe presentato in ritardo, pretendendo pure di documentarsi sull'istoriato procedurale. Questi avrebbe mantenuto un'attitudine arrogante per tutta la durata dell'audizione con l'evidente finalità di perdere tempo e di ostacolare il lavoro di istruzione. D'altro canto, prosegue l'autorità inferiore, il "rapporto" con il minore sarebbe invece stato sereno e tranquillo. La SEM avanza quindi la tesi secondo la quale il curatore, essendosi offeso in quanto non accreditato a condurre la verbalizzazione, si sarebbe lasciato andare a commenti del tutto fuori luogo quali "lei non sa chi sono io" o "con chi crede di parlare", imponendo alla collaboratrice svariate interruzioni dell'audizione onde chiarire la situazione in un luogo attiguo. Sia quel che sia, quand'anche l'ascolto del richiedente l'asilo possa aver richiesto più tempo, ciò non avrebbe ad ogni modo arrecato danno al medesimo, il quale sarebbe invece parso a suo agio nel corso di tutta l'audizione. L'incaricata della SEM non avrebbe inoltre concesso tutte le pause richieste dal curatore in quanto queste sarebbero state da ricondurre perlopiù a delle necessità di quest'ultimo che a quelle del minore, in particolare per andare a fumare. Sarebbe pure importante sottolineare che il richiedente asilo al momento dell'intervista avrebbe avuto più di 16 anni, apparendo anche molto sveglio e maturo per la sua età, senza mai tradire segnali di vulnerabilità o difficoltà ad esprimersi. Pure rilevante sarebbe l'annotazione della rappresentante dell'opera assistenziale, secondo cui l'auditrice avrebbe richiesto il rispetto di tutti i presenti.

4.

4.1 Il Tribunale non constata di buon grado l'esistenza di una diatriba tra il curatore e l'autorità di prima istanza. Quand'anche occorra stigmatizzare il clima di tensione che parrebbe esservi stato, questa autorità ricorsuale si limiterà ad esercitare il proprio controllo concentrandosi su quanto rilevante per la vertenza, ossia la questione di sapere se l'audizione del 19 luglio 2018 si sia svolta conformemente ai principi giurisprudenziali.

4.2 La qualità di minore non accompagnato impone invero alla SEM il rispetto di esigenze particolari d'istruzione nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo che il Tribunale ha già avuto modo di specificare nella DTAF 2014/30. L'età, il grado di maturità, la complessità della fattispecie e le esigenze procedurali particolari in merito al valore probatorio delle dichiarazioni sono infatti degli aspetti specifici di cui tenere conto in presenza di persone di giovane età (cfr. DTAF 2014/30 consid. 2.3.2). In questo senso, un accumulo di fattori negativi può condurre alla stesura di un verbale d'audizione insufficiente per l'esame della verosimiglianza delle dichiarazioni di un minore non accompagnato ancora lontano dalla maggiore età (cfr. DTAF 2014/30 consid. 2.3.2).

4.3 Così, secondo le linee direttive di organizzazioni internazionali governative ed altre raccomandazioni l'audizione deve essere innanzitutto svolta da una persona qualificata che sia stata formata specificatamente a tale scopo in modo da disporre delle necessarie conoscenze a riguardo dello sviluppo ed al comportamento del minore (cfr. DTAF 2014/30 consid. 2.3.3.1, sentenza del Tribunale D-845/2017 del 5 luglio 2017 consid. 4.1.1). Secondariamente, va posto l'accento sull'ambiente che deve regnare sin dall'inizio dell'audizione e sull'attitudine empatica dell'auditore, presupposti quest'ultimi, necessari alla creazione di un clima di fiducia che permetta al minore di esternare il proprio vissuto. È a tal proposito raccomandabile iniziare l'audizione illustrandone gli obiettivi e richiamando le regole applicabili in modo semplice e comprensibile. Ciascuna delle persone presenti deve venir presentata al minore chiarendo contestualmente il suo ruolo. È imperativo sottolineare l'importanza di dire la verità ma nel contempo è opportuno assicurarsi che il minore comprenda che non vi sono delle risposte giuste o sbagliate e che è possibile omettere di rispondere ad alcuni quesiti. L'auditore è invitato a osservare il comportamento del minore e ad annotare ogni forma di comunicazione non verbale. Egli deve far prova di ascolto accondiscendente restando nel contempo neutro. Il contatto visivo riveste inoltre un'importanza preponderante: anche in presenza dell'interprete l'auditore deve dirigere le proprie domande direttamente al giovane mostrandosi attento nei confronti delle di lui risposte. Di indubbia rilevanza

è inoltre la necessità di formulare le domande in maniera aperta, al fine di incentivare il racconto spontaneo del richiedente. Sarà solo in un secondo momento che si potranno se necessario porre delle domande puntuali a titolo complementare. Se il giovane richiedente non riesce a parlare di certi avvenimenti a causa delle emozioni ad essi legate è consigliabile cambiare argomento ritornando sulla tematica solo susseguentemente (cfr. DTAF 2014/30 consid. 2.3.3.3; sentenza del Tribunale D-845/2017 consid. 4.1.2)

4.3.1 È parimenti consigliato di chiedere al minore di definire lui stesso i termini utilizzati allo scopo di verificare quale senso egli abbia voluto conferire loro. L'auditore deve a tal fine riformulare regolarmente le risposte per verificare di aver ben compreso quanto dichiarato dal minore e porre a più riprese i quesiti legati a dei fatti importanti sotto vari punti di vista. Avendo il minore in genere bisogno di più tempo per rispondere, va data anche particolare enfasi al rispetto del silenzio durante l'audizione. Una pausa è giudizievole almeno ogni mezz'ora (cfr. DTAF 2014/30 consid. 2.3.3.4, sentenza del Tribunale D-845/2017 consid. 4.1.3). Vi sono infine dei fattori di ordine affettivo ai quali va prestato il dovuto riguardo. Per paura di non essere creduto, il minore può infatti essere portato a modificare la fattispecie addotta al fine di risultare più credibile ed a censurare alcuni elementi traumatizzanti. Sul piano cognitivo, tanto più il minore è giovane, tanto meno la sua memoria avrà la capacità di registrare i dettagli e di ricostruire in modo logico gli avvenimenti (cfr. DTAF 2014/30 consid. 2.3.4, sentenza del Tribunale D-845/2017 consid. 4.1.4).

5.

5.1 V'è qui da premettere che nel caso in esame il ricorrente al momento dello svolgimento dell'audizione aveva ben oltre i sedici anni, cosà che permette di relativizzare in parte le esigenze prescritte dalla DTAF citata, la quale è stata sviluppata nel contesto di una fattispecie riguardante un richiedente l'asilo di soli dodici anni. Non bisogna poi disconoscere che sebbene i criteri menzionati siano stati ripresi direttamente dalla giurisprudenza, si tratta di semplici raccomandazioni a garanzia del trattamento uniforme del minore. Dipoi, come ha avuto modo di sottolinearlo l'autorità inferiore, nel caso in narrativa non v'è da dubitare quanto alla maturità dell'insorgente, che è parso ben orientato e sicuro di sé sia nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo che nell'ambito dell'audizione sulle generalità.

5.2 D'altro canto, lo schema dell'audizione non lascia trasparire che l'autorità abbia ignorato o non debitamente considerato i suesposti dettami. Le persone presenti sono state regolarmente introdotte. L'insorgente ha risposto sin da subito con fermezza dimostrando di ben comprendere il ruolo dei

medesimi. Gli è poi stata ricordata l'importanza di dire la verità e gli sono state poste numerose domande introduttive non direttamente attinenti ai motivi d'asilo. Dipoi, cosa più importante, proprio circa le ragioni della fuga, l'autorità resistente risulta aver rettammente incentivato il racconto spontaneo del richiedente. Esso si è espresso liberamente a lunghi tratti, tanto che la sua risposta alla richiesta di illustrare le ragioni che lo avevano spinto a lasciare l'Afghanistan si estende ininterrotta su oltre tre pagine di verbale.

5.3 Dalla lettura dello stesso, si evince del resto chiaramente che il censurato clima di tensione ha più che altro riguardato la collaboratrice della SEM ed il curatore, allorché non vi sono indicazioni concrete agli atti quanto ad un'attitudine sommessa del minore. Conto tenuto dell'età dell'insorgente, non si necessitava in concreto che le raccomandazioni esposte sub. 4.3.2 fossero prese alla lettera. Ad ogni modo, appare che l'auditrice si sia sincera di aver ben compreso quanto dichiarato dal minore. Per quanto non si possa parlare di pause ogni mezz'ora, le stesse risultano regolari nel corso di tutta l'audizione.

5.4 Certo, con un contributo maggiormente costruttivo di tutti presenti, richiedente l'asilo compreso, l'audizione si sarebbe senz'altro potuta svolgere secondo modalità più consone e serene. Resta però il fatto che in specie, non ricorrono gli estremi per un'invalidazione dell'atto procedurale, dal momento che il Tribunale è dell'opinione che l'insorgente si sia potuto esprimere con sufficiente libertà ed in assenza di condizionamenti esterni maggiori sui suoi motivi di fuga.

5.5 In definitiva, non si può ritenere che nel caso in esame sia annoverabile un accumulo di fattori negativi che ha condotto alla stesura di un verbale d'audizione insufficiente per l'esame della verosimiglianza.

La doglianza va dunque respinta.

6.

Per quanto concerne il merito della questione, preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 26 ottobre 2018 e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo.

7.

7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2^a frase LAsi).

7.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

8.

8.1 Nella decisione impugnata, l'autorità di prima istanza ha ritenuto inverosimile l'integralità delle allegazioni dell'insorgente.

8.2 Nel proprio ricorso l'insorgente non illustra i motivi per i quali tale valutazione risulti insostenibile.

9.

In assenza di critiche sostanziate, il Tribunale non ritiene vi siano elementi per rimettere in discussione le considerazioni di cui alla decisione avvertata. Si rilevi quantomeno come le contraddizioni recensite dall'autorità inferiore siano palesi ed incontestabili, segnatamente al riguardo delle modalità e della collocazione temporale del preteso omicidio del padre (cfr. atto A8, pag. 8 e 9; atto A24, D48, D146 e D148). Su questi presupposti, il fatto di non aver vagliato dettagliatamente i mezzi di prova prodotti, che la SEM ha ad ogni modo rettamente menzionato nella decisione, non risulta *in casu* problematico, atteso che non è arbitrario ritenere che una valutazione più approfondita non avrebbe potuto modificare il convincimento

dell'autorità inferiore (cfr. apprezzamento anticipato delle prove; DTF 140 I 285 consid. 6.3.1, DTAF 131 I 153 consid. 3; DTAF 2009/46 consi. 4.1).

10.

Ne consegue che il ricorso non merita tutela e che la decisione impugnata va confermata. La SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).

11.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

12.

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico:

Il cancelliere :

Daniele Cattaneo

Lorenzo Rapelli

Data di spedizione: